

Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 14

“Protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello: sanzioni amministrative”
(B.U.R. 7 agosto 1996, n. 86)

Articolo 1

Sanzioni amministrative

1. La Regione Puglia, in esecuzione dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, approva le sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da € 77 a € 464 a chiunque procuri agli animali sofferenze e dolori inutili in violazione dell'art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma secondo, dell'art. 4, comma secondo, dell'art. 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;
- b) da € 206 a € 1.239 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma primo, dall'art. 4, comma primo, dall'art. 6, dall'art. 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione sulla produzione degli animali da macello;
- c) da € 361 a € 2.169 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimenti e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati dall'art. 4, comma terzo e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma saranno riscosse dalla Regione con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.